

Procedimento civile - contumacia - del convenuto – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7739 del 29/03/2007

Effetti - Significato probatorio in favore dell'attore - Esclusione - Concorso con altri elementi - Convincimento del giudice - Sussistenza - Fattispecie.

La contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, ma può concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva motivatamente escluso che la contumacia della parte, sia da sola sia in concorso con le altre risultanze processuali, potesse condurre all'accoglimento della domanda).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7739 del 29/03/2007